



COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

87030 (Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 03/03/2015	OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.
---------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di marzo alle ore 17.30, in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

N° D'ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	LORELLI GIOACCHINO Sindaco	X	
2	ZICARELLI DANIELA Consigliere	X	
3	BRUNO FABRIZIO Consigliere	X	
4	LAUNI VINCENZO Consigliere	X	
5	CARUSO DANILLO Consigliere	X	
6	BRUNO LUCIANO Consigliere	X	
7	SOCIEVOLE VALENTINO Consigliere	X	
8	PERRI BENEDETTO Consigliere	X	
9	BONAVITA LUIGI Consigliere	X	
10	ABBATE AMEDEO Consigliere	X	

Assegnati n° 10	In carica n° 10	Presenti n° 10	Assenti n°
-----------------	-----------------	----------------	------------

Assume la Presidenza il Signor LORELLI Gioacchino, nella sua qualità di Sindaco. Lo stesso constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fedele VENA. La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;


Rilevato che

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di specificare ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamata la Deliberazione n. 14 del 22/05/2014 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)"

Valutato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 12.000,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma, per l'anno 2015, delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,00 per mille per:
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- aliquota TASI azzerata per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli assoggettati ad aliquota IMU;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri di legge;

Su dieci consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,00 (duevirgolazerozero) per mille per:
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 (unovirgolazerozero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

c) aliquota TASI azzerata per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,00 (diecivirgolazerozero) per mille;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 12.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 7.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 1.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	€ 3.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 1.000,00

3. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Fedele Vena)

IL SINDACO

(Giacchino Lorelli)

PARERI EX D. Lgs 18/8/2000, N. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N°267

San Pietro in Amantea, li _____

IL RESPONSABILE
Rag. Adele Calomino

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267

San Pietro in Amantea, li _____

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;
Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;
Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA


Che la presente deliberazione

- È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalal.....(art.124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

- Il giorno _____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- Viene pubblicata sul seguente sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it

IL SEGRETARIO COMUNALE



VENA